

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4667

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREZIOSI, BERLINGHIERI

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi

Presentata il 28 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della presente proposta di legge riafferma il riconoscimento e la garanzia, da parte della Repubblica, della libertà di religione o di credo quale diritto umano universale e libertà fondamentale della persona. A livello costituzionale, tali riconoscimento e garanzia sono sanciti dagli articoli 7, 8, 19 e 20 della Carta, mentre tra gli obblighi internazionali di maggior rilievo in materia vi sono l'articolo 18 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e l'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato, sulla base dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che i richiamati obblighi internazionali, così come interpretati dai competenti organi, hanno natura di

parametro interposto di legittimità costituzionale, sicché la legislazione nazionale in materia dovrà osservare tanto i precetti costituzionali quanto i nominati obblighi internazionali.

Un aspetto di particolare rilievo è il riconoscimento e la garanzia della libertà di religione o di credo non solo per tutte le persone (naturali), ma anche per tutte le confessioni religiose, in omaggio alla libertà religiosa istituzionale — o *libertas ecclesiarum* secondo una definizione più risalente — che il nostro ordinamento riconosce e garantisce specificamente. Viene, così, rigettato un approccio semplicistico — che pure trova consenso in alcuni *fora* internazionali — secondo cui la libertà religiosa o di credo tutelerebbe solo i credenti (o non credenti) e non le religioni.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente proposta di legge introducono una disci-

plina completa e sistematica per gli enti delle confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica e dalle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano. Tali enti cesserebbero di essere regolati dalla legge n. 1159 del 1929 e avrebbero una disciplina analoga a quella vigente per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica (legge n. 222 del 1985) e per gli enti delle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano (stabilita dalle diverse e rispettive leggi di approvazione delle intese).

I requisiti per il riconoscimento degli enti confessionali civilmente riconosciuti sono il fine di religione o di culto costitutivo ed essenziale e la sede in Italia.

Ferma restando la libertà di un ente di chiedere o no il riconoscimento (e, quindi, di ottenere o no la personalità giuridica), la disciplina della presente proposta di legge sarebbe — come già è quella della legge n. 1159 del 1929 — l'unica applicabile al riconoscimento della personalità giuridica di enti aventi fine di religione o di culto, essendo precluso ad essi di acquistare personalità giuridica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

In particolare, per ciò che concerne l'iter di riconoscimento, le attività di religione o di culto, la gestione, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il mutamento e l'estinzione di tali enti, la disciplina ricalca quelle già vigenti per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e per gli enti delle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, così da realizzare più compiutamente il precetto dell'articolo 8, primo comma, della Carta costituzionale circa l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose.

Il riconoscimento, dunque, è concesso dal Ministro dell'interno, su domanda dell'ente, con la previsione del silenzio-assenso, così da evitare che il ritardo della pubblica amministrazione incida negativamente sul godimento di un diritto costituzionalmente garantito. È poi richiesto che almeno un rappresentante dell'ente confessionale sia un cittadino italiano o dell'Unione europea, con residenza in Italia.

Per quanto concerne la definizione delle attività di religione o di culto e delle attività diverse da quelle di religione o di culto, le nuove disposizioni rispecchiano quanto già previsto per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e per gli enti delle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano.

È prevista, quale forma di sovvenzionamento pubblico indiretto delle confessioni religiose, la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, effettuate da persone fisiche agli enti confessionali civilmente riconosciuti, fino all'importo di 1.032,91 euro. L'accesso all'otto per mille rimane, invece, subordinato alla stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La presente proposta di legge si discosta dalla disciplina degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e degli enti delle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano nella misura in cui prevede che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto possa essere, da solo, un ente rappresentativo dell'intera confessione religiosa a livello nazionale (come già accade ora ai sensi della legge n. 1159 del 1929).

La legge n. 222 del 1985 e le leggi di approvazione delle intese, infatti, richiedono che l'ente richiedente il riconoscimento abbia un collegamento con la propria confessione religiosa di riferimento, la cui autorità deve assentire alla domanda di riconoscimento e ha poteri di controllo sull'amministrazione degli enti. La disciplina degli enti confessionali civilmente riconosciuti, invece, non prevede tale collegamento confessionale, se non nella limitata forma della possibilità che — a livello statutario — un ente confessionale civilmente riconosciuto si assoggetti ad autorizzazioni o a controlli da parte di un altro (e sovraordinato) ente confessionale civilmente riconosciuto.

Quanto all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche nonché al mutamento e all'estinzione degli enti, la presente proposta di legge riproduce quanto previsto per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e per gli enti delle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano.

L'articolo 7 introduce una disciplina dei ministri di culto e, in particolare, sulla loro nomina, articolata su un doppio binario: il primo relativo ai ministri di culto nominati dagli enti confessionali civilmente riconosciuti, la cui disciplina rispecchia quella prevista per le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano; il secondo relativo ai ministri di culto di confessioni prive di riconoscimento, la cui nomina è soggetta ad approvazione da parte del Ministro dell'interno.

La certificazione dello *status* di ministro di culto è affidata per i ministri di culto nominati da enti confessionali civilmente riconosciuti e per i ministri di culto nominati da confessioni prive di riconoscimento e autorizzati dal Ministro dell'interno rispettivamente agli enti confessionali civilmente riconosciuti e al Ministero dell'interno.

Così disciplinata la nomina dei ministri di culto, l'articolo 8 prevede che essi, su richiesta degli interessati, possano esercitare il loro ministero in favore di appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, a ricoverati e a detenuti, accedendo senza particolare autorizzazione alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali nonché agli istituti penitenziari, fermo restando che gli oneri per lo svolgimento di tale assistenza spirituale rimangono a carico della confessione religiosa dell'interessato.

L'articolo 9 regola la celebrazione del matrimonio civile davanti a un ministro di culto, senza nulla innovare rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 10 prevede alcune misure di tutela della destinazione d'uso degli immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto. In particolare, è pre-

visto che la sottrazione degli immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto alla loro destinazione debba essere assentita dalla confessione religiosa (come previsto dall'articolo 831 del codice civile per gli immobili destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico) e che in caso di sovvenzionamento pubblico per la costruzione di edifici di culto essi non possano essere sottratti alla loro destinazione per venti anni dall'erogazione.

Inoltre, è previsto che la requisizione, l'occupazione, l'espropriazione e la demolizione di immobili di proprietà di enti confessionali civilmente destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto non possano avvenire se non per gravi motivi e sentito l'ente proprietario.

Da ultimo, è previsto che, fatti salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non possa accedere agli immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto senza averne dato preavviso e preso accordi con il ministro di culto. Tra i casi di urgente necessità che non richiedono preavviso e accordo con il ministro di culto devono comprendersi anche tutte le attività di ricerca della prova e di esecuzione di misure cautelari da parte della polizia giudiziaria.

Al fine di prevenire eventuali abusi di tali guarentigie e di effettuare le necessarie verifiche, è previsto che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti debbano comunicare tempestivamente alla competente prefettura – ufficio territoriale del Governo la destinazione di un immobile esclusivamente ad attività di religione o di culto ovvero la revoca di tale destinazione.

Resta immutata la disciplina relativa all'inquadramento urbanistico-edilizio degli edifici di culto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce e garantisce a tutti e a tutte le confessioni religiose la libertà di religione o di credo quale diritto umano universale e libertà fondamentale della persona, in conformità alla Costituzione e agli obblighi internazionali.

ART. 2.

(Enti confessionali civilmente riconosciuti).

1. Gli enti che hanno fine di religione o di culto e sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3.

3. L'accertamento di cui al comma 2 è diretto a verificare che il fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, sia costitutivo ed essenziale dell'ente.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo lo statuto.

5. La domanda di riconoscimento è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia in cui l'ente ha sede. Nella domanda devono essere indicati la denominazione, le finalità, la durata, qualora sia determinata, e la sede dell'ente nonché il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per il riconoscimento.

6. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato da almeno un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, avente residenza in Italia, e se il patrimonio non risulta adeguato alla realizzazione dello scopo. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

7. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e, se necessario, acquisisce ulteriori elementi, rivolgendo diretta richiesta all'ente o a un'altra pubblica amministrazione. Trasmette al Ministro dell'interno gli atti, con il proprio parere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Il Ministro dell'interno decide con decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 3.

(Attività di religione o di culto).

1. Agli effetti civili si considerano, comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, al proselitismo e all'educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e di beneficenza, di istruzione, di educazione e di cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

2. Agli effetti tributari gli enti confessionali civilmente riconosciuti e le loro attività dirette a fini di religione o di culto sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

3. Gli enti confessionali civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

4. Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti confessio-

nali civilmente riconosciuti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini di tali enti, al diritto dell'Unione europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

5. L'affissione e la distribuzione di pubblicazioni o di stampati relativi ad attività di religione o di culto e le collette effettuate all'interno o all'ingresso di edifici di culto avvengono liberamente e con esenzione da qualsiasi tributo.

6. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, a favore degli enti confessionali civilmente riconosciuti.

7. Il comma 9 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, » sono inserite le seguenti: « agli enti confessionali civilmente riconosciuti di tipo associativo, ».

ART. 4.

(Gestione degli enti).

1. La gestione e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti confessionali civilmente riconosciuti si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

2. Gli statuti degli enti confessionali civilmente riconosciuti possono prevedere che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione siano soggetti ad autorizzazioni o a controlli da parte di altri enti confessionali civilmente riconosciuti.

3. Gli enti confessionali civilmente riconosciuti devono rendere pubblici, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale e dandone in ogni caso comunicazione a qualunque pubblica amministrazione ne faccia richiesta, tutti i contributi

economici, di qualsiasi natura, ricevuti da persone o enti stranieri.

ART. 5.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

1. Il decreto del Ministro dell'interno di riconoscimento della personalità giuridica è comunicato, oltre che all'ente confessionale civilmente riconosciuto, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia in cui l'ente ha sede, che provvede all'iscrizione dell'ente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si applica anche agli enti confessionali civilmente riconosciuti. A tale fine il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 2 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

ART. 6.

(Mutamento ed estinzione degli enti).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente confessionale civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente confessionale civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'interno.

3. La soppressione o l'estinzione di un ente confessionale civilmente riconosciuto ha efficacia civile mediante l'iscrizione del relativo provvedimento nel registro delle persone giuridiche, che è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente confessionale civilmente riconosciuto soppresso

o estinto avviene secondo quanto prevede il relativo provvedimento, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

ART. 7.

(Ministri di culto).

1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose è assicurato il libero esercizio del loro ministero spirituale.

2. La qualifica di ministri di culto, liberamente nominati da un ente confessionale civilmente riconosciuto, è certificata dall'ente stesso, che ne tiene un apposito elenco e ne rilascia attestazione ove richiesto.

3. La nomina di ministri di culto, diversi da quelli di cui al comma 2 e da quelli delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, deve essere approvata dal Ministro dell'interno, che ne tiene un apposito elenco.

4. Le modalità dell'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

5. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

6. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto soggetti all'obbligo del servizio militare sono, ove lo richiedano, esonerati dal servizio militare o assegnati al servizio civile. Se svolgono il servizio militare ovvero se sono chiamati alle armi in caso di mobilitazione generale, sono posti nella condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

7. Le somme di denaro corrisposte ai ministri di culto dagli enti confessionali

civilmente riconosciuti sono equiparate, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Gli enti confessionali civilmente riconosciuti operano quali sostituti d'imposta. I ministri di culto di cui al presente articolo possono essere iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

ART. 8.

(Assistenza spirituale).

1. I ministri del culto possono esercitare il loro ministero, ove richiesti dagli interessati o dai loro congiunti, in favore degli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e agli altri corpi o servizi assimilati, nonché in favore dei ricoverati e dei detenuti.

2. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e agli altri corpi o servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività di religione o di culto della confessione religiosa di appartenenza nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.

3. Qualora in ambito locale non sia svolta nessuna attività di religione e di culto, i ministri di culto possono svolgere attività di religione e di culto per le persone di cui al comma 2 che le richiedono. L'amministrazione competente, fatte salve le esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio delle persone di cui al comma 2, l'amministrazione competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

5. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle amministrazioni competenti le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti.

6. Ai ministri di culto è assicurata la libertà di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali nonché agli istituti penitenziari, senza particolare autorizza-

zione, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo, gli enti confessionali civilmente riconosciuti rilasciano alle competenti pubbliche amministrazioni l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2.

8. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico delle confessioni religiose degli interessati.

ART. 9.

(Matrimonio).

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti a un ministro di culto di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intendimento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono la pubblicazione di cui agli articoli 93 e seguenti del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo la legge vigente e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve indicare che il matrimonio sarà celebrato ai sensi del comma 1, il comune in cui il matrimonio sarà celebrato e il ministro di culto davanti al quale la celebrazione avrà luogo, previa verifica dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero previa consultazione dell'elenco di cui al medesimo articolo 7, comma 3. Il nulla osta deve, altresì, attestare che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile in materia.

4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, subito dopo di essa, redige l'atto di matrimonio in duplice originale, al quale allega

uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro di culto davanti al quale questa è avvenuta trasmette all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 2 un originale dell'atto di matrimonio e il secondo originale del nulla osta.

5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro di culto che glielo ha inviato.

6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se per qualsiasi ragione l'ufficiale dello stato civile esegue la trascrizione oltre il termine prescritto dal comma 5.

7. All'articolo 83 del codice civile, le parole: « ministri dei culti ammessi nello Stato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ministri di culto nominati da un ente confessionale civilmente riconosciuto o da confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese iscritti nel relativo elenco tenuto dall'ente confessionale civilmente riconosciuto o dal Ministro dell'interno ai sensi della legislazione vigente in materia ».

8. Lo Stato ha l'esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio religioso celebrato davanti a un ministro di culto.

ART. 10.

(Immobili destinati ad attività di religione o di culto).

1. Gli immobili, o porzioni di essi, destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, senza l'assenso del rispettivo ente confessionale civilmente riconosciuto.

2. Gli edifici di culto per la cui costruzione è stato erogato un contributo a carico della finanza pubblica non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo. Gli atti da cui deriva il vincolo sono

trascritti nei registri immobiliari e i negozi compiuti in violazione di esso sono nulli.

3. Gli immobili, o porzioni di essi, di proprietà di enti confessionali civilmente riconosciuti, destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e sentito l'ente confessionale civilmente riconosciuto proprietario.

4. Fatti salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli immobili, o porzioni di essi, destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto senza averne dato preavviso e senza aver preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'immobile.

5. Gli enti confessionali civilmente riconosciuti comunicano tempestivamente alla prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia in cui l'immobile è situato la destinazione di esso ad attività di religione o di culto o la revoca di tale destinazione.

6. La disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di ordini religiosi e di enti ecclesiastici è applicata anche agli enti confessionali civilmente riconosciuti.

ART. 11.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

1. La legge 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sono abrogati.

2. Gli istituti di culti diversi dalla religione cattolica, eretti in ente morale ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti, quali enti confessionali civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche della prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia in cui hanno sede, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi della legge 24 giu-

gno 1929, n. 1159, alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati nominati da un ente confessionale civilmente riconosciuto, sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Le disposizioni della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni di attuazione dei Patti lateranensi e delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058940